



Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Disegno

(Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 2020¹,
decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 103c cpv. 4 frase introduttiva, 5 e 6³

⁴ Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 6, ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

⁵ Se il SIC tratta dati comunicati in seguito a una richiesta di cui al capoverso 4, si applica la legge del 28 settembre 2018⁴ sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

⁶ La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2226.

1 FF 2020 2577

2 RS 142.20

3 Nella versione del 21 giu. 2019; FF 2019 3819

4 RS 235.3

Art. 109a cpv. 3 frase introduttiva, 4 e 5

³ Le autorità seguenti possono chiedere dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, conformemente alla decisione 2008/633/GAI⁵, ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

⁴ Se il SIC tratta dati comunicati in seguito a una richiesta di cui al capoverso 3, si applica la legge del 28 settembre 2018⁶ sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

⁵ La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI.

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

⁶ RS 235.3

Allegato
(n. II)

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 13 giugno 2008⁷ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 5^{bis}

^{5bis} Se il SIC tratta dati del N-SIS, si applica la legge del 28 settembre 2018⁸ sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

⁷ RS 361
⁸ RS 235.3

